

GARA A PROCEDURA APERTA PREORDINATA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TURISTICO-BALNEARI, COMPRESA LA FORNITURA DEI MATERIALI E DELLE STRUTTURE OCCORRENTI, NONCHÉ DEI SERVIZI DI PULIZIA, DI SALVAMENTO A MARE, DI MANUTENZIONE, DI BAR, RISTORANTE E SERVIZI ANNESSI ALLO STABILIMENTO BALNEARE PUBBLICO IN LOCALITA’ MARINA DI CASSANO DENOMINATO “BAGNI CATERINA”

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

1. Il Comune di Sant’Agnello con sede legale in Sant’Agnello alla Piazza Matteotti n.24 - codice fiscale n. 82007930637, rappresentato dal Funzionario Responsabile del Settore Demanio _____ nato a _____ () il _____,

2. L’Impresa _____ con sede in _____ Via _____, _____ - CAP _____ - P.I. _____ rappresentata dal _____, nato a _____ () il _____, in qualità di _____

Premesso che

- il POR Campania 2000-2006 – Complemento di Programmazione identifica il Progetto Integrato “Portualità Turistica” quale progetto a promozione e conduzione regionale;

- con decreto dirigenziale del Coordinatore dell’A.G.C. Trasporti e Viabilità della Regione Campania n.442 del 28/3/2003 è stato approvato l’Avviso pubblico per manifestazioni di interesse per studi di fattibilità relativi allo sviluppo della portualità turistica della Regione Campania;

- questo Comune ha partecipato alla predetta procedura selettiva con studio di fattibilità relativo al “Progetto di riqualificazione del litorale di Piano di Sorrento e di Sant’Anello e dell’ambito portuale di Marina di Cassano”, presentato in forma associata con il Comune di Piano di Sorrento;

- il predetto studio di fattibilità è stato inserito nel P.I. Portualità Turistica e al Comune di Sant’Agnello è stato approvato tra l’altro l’intervento denominato “Riqualificazione e recupero della destinazione balneare della spiaggia di Caterina;

- con provvedimento n.8 in data 5/4/2007, del Funzionario Direttivo della VII Unità Organizzativa, è stato concesso all’Amministrazione Comunale di Sant’Agnello, in persona del Sindaco pro tempore, di occupare una zona demaniale marittima in località Marina di Cassano di questo Comune, allo scopo di realizzare i lavori di cui trattasi;

- i lavori in questione sono ultimati e occorre, pertanto, assicurare all’attrezzatura pubblica realizzata adeguata forma di gestione, anche al fine di evitare il deperimento ed il danneggiamento dell’opera realizzata;

- nell’area del demanio marittimo interessato dai lavori questo Comune ha assunto la condizione di concessionario ai sensi dell’art. 36 Cod. Nav., giusta concessione demaniale rep.n.8 del 5/4/2007 e licenza suppletiva n. 18 del 14.04.2016, fino al termine del 31.12.2023;

- tale atto è stato regolarmente registrato all'Ufficio del Registro di Castellammare di Stabia in data 24/4/2007 al n.840;

- il Codice della Navigazione prevede la possibilità di affidare la gestione di beni tenuti in concessione demaniale attraverso l'istituto della sub-concessione ai sensi dell'art. 45 bis Cod. Nav.,

- il Comune ancorché non proprietario delle superfici e dei locali nei quali viene erogato il servizio oggetto del presente contratto ne ha piena autonomia gestionale in virtù delle leggi e degli atti sopra richiamati;

- con bando di gara a procedura aperta, è stata indetta una gara ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per l'appalto dei servizi annessi allo stabilimento balneare in oggetto, compresa la fornitura dei materiali e delle strutture occorrenti, nonché dei servizi di pulizia, di salvamento a mare, di manutenzione, bar, ristorante e servizi annessi, sito in località Marina di Cassano;

- all'esito della verifica delle offerte pervenute, è risultato aggiudicatario della gara la Ditta _____ con sede in _____ Via _____ al quale è stata comunicata l'avvenuta aggiudicazione con lettera prot. _____ in data _____;

- nessuna pretesa ad alcun titolo potrà mai essere avanzata dall'Impresa in relazione alla disponibilità delle aree e dei locali oggetto del servizio in questione;

- lo stabilimento balneare è aperto al pubblico e non può essere riservato a soci o altri convenzionati;

- l'Impresa, prende atto che deve munirsi di tutte le licenze, autorizzazioni e permessi, comunque denominati, per lo svolgimento del servizio oggetto del contratto;

- il Comune, in qualità di unico concessionario, ha esclusivo diritto al versamento del canone per l'affidamento della gestione della zona demaniale per la durata prevista nell'articolato contrattuale;

Tra i predetti convenuti, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Definizione dei contraenti)

Nel presente Capitolato Amministrativo:

1. il Comune è rappresentato nei modi prescritti dalle norme in vigore;
2. il contraente _____, è indicato con la parola "Impresa", rappresentato nei modi prescritti dalle norme in vigore.

Articolo 2

(Oggetto del contratto)

Il presente Contratto ha per oggetto lo svolgimento da parte dell'Impresa delle attività relative ai servizi turistico-balneari, compresa la fornitura dei materiali e delle strutture occorrenti, nonché dei servizi di pulizia, di salvamento a mare, di manutenzione, bar, ristorante e servizio annessi presso lo stabilimento balneare in località Marina di Cassano denominato Caterina, consistenti negli adempimenti successivamente indicati e dettagliatamente previsti nell'annesso Capitolato che, sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante. Alla scadenza del contratto l'affidatario dovrà comunque

garantire la custodia dello stabilimento fino al subentro del nuovo affidatario, senza aggravii di costo per l'Amministrazione Committente.

Il servizio si svolgerà presso la porzione di litorale delimitata dalla concessione demaniale di cui in premessa, per complessivi mq. 2.953,61 circa.

Articolo 3

(Norme regolatrici dell'appalto)

L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

- a) dal contratto e dai Capitolati che le parti, in possesso di copia dei predetti dichiarano di ben conoscere e accettare nonché dal progetto organizzativo presentato in sede di gara;
- b) dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- c) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di appalti pubblici di servizi, ed in particolare da quelle di cui al D.Lgs. n. 50/2016 implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
- d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati;
- e) dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- f) dalle leggi regionali, comunali e dalle disposizioni delle locali Capitanerie di Porto in materia di stabilimenti balneari.

Articolo 4

(notifiche e comunicazioni)

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento, o a mezzo fax in caso di urgenza presso la sede dichiarata. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato, sia per quanto riguarda il Comune che l'Impresa, e di detta consegna deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell'avvenuta notifica.

Articolo 5

(Durata del contratto)

L'appalto disciplinato dal contratto ha durata ed efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso e fino al 31 dicembre 2020.

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia di esecuzione di cui al successivo articolo 9.

Alla scadenza dell'appalto l'Impresa sarà tenuta, a richiesta del Comune, alla prosecuzione del servizio alle medesime condizioni in esso stabilite, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e, quindi, fino all'effettivo subentro di altro operatore economico.

E', comunque, espressamente vietato il rinnovo tacito del contratto.

L'Impresa è obbligata, inoltre, a consentire l'accesso allo stabilimento balneare, in qualunque momento, su richiesta del Comune anche ai fini della redazione di atti propedeutici all'eventuale gara da espletare o inventario da effettuare.

L'Impresa, alla scadenza del contratto avrà l'obbligo di liberare l'area concessa in uso dal Comune da tutto il materiale fornito così come elencato e descritto nella documentazione tecnica allegata all'offerta presentata, utilizzato per la gestione dello stabilimento balneare.

Ove la medesima non ottemperasse, il Comune, previa comunicazione di accesso, rientrerà unilateralmente in possesso dei beni, anche senza la presenza della controparte, redigendo inventario della merce esistente, nonché verbale dello stato dei luoghi.

L'Impresa, alla scadenza del contratto, sarà tenuta a lasciare liberi i locali e a riconsegnare tutte le attrezzature date in uso anche in mancanza di comunicazione scritta da parte del Comune. Alla scadenza del contratto l'affidatario dovrà comunque garantire la custodia dello stabilimento fino al subentro del nuovo affidatario, senza aggravii di costo per l'Amministrazione Committente

Articolo 6

(Prezzo contrattuale e modalità di pagamento - Oneri a carico dell'Impresa)

Per la gestione del servizio oggetto del presente contratto, l'Impresa:

1. corrisponderà al Comune l'importo di €. _____ - oltre I.V.A., per l'intera durata contrattuale, da versare prima della sottoscrizione del contratto.

Il versamento sarà corrisposto mediante bonifico sul conto corrente bancario presso la Banca indicata dal Comune di Sant'Agnello, con causale: Stabilimento balneare Marina di Cassano, canone relativo al ____ trimestre del_____.

2. si assumerà l'onere delle spese relative a tutte le utenze (bollette di energia elettrica, acqua, gas, ecc.) inerenti il servizio oggetto dell'appalto.

3. provvederà a richiedere le autorizzazioni amministrative, licenze e degli oneri connessi, compresi il collaudo e l'eventuale certificazione di conformità, eventualmente da presentare alle Amministrazioni competenti per il tipo di attrezzature fornite. Dovrà curare, altresì, a proprie spese gli allacci delle utenze mancanti, e della rete fognante.

Articolo 7

(Revisione del corrispettivo)

Il corrispettivo convenuto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, anche se dovessero verificarsi variazioni nel costo della mano d'opera ed in ogni altro elemento di costo del servizio.

Articolo 8

(Esecuzione in danno)

Qualora l'Impresa non dia corso, anche parzialmente, alle prestazioni del presente Contratto o in caso di ritardo nell'adempimento, di rifiuto ad adempiere ovvero qualora non vengano raggiunti gli obiettivi prefissati nel rispetto dei Livelli di Servizio richiesti, e salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui al successivo articolo 25 ed all'addebito delle penali di cui al successivo art. 21, il Comune avrà facoltà di fissare un termine perentorio per ottenere l'adempimento.

Il suddetto termine che non potrà essere inferiore a 7 giorni e decorrerà dal momento in cui l'Impresa riceverà la comunicazione scritta da parte del Comune della fissazione del termine. Decorso inutilmente il termine per l'adempimento, il Comune avrà il diritto di provvedere alla esecuzione direttamente o tramite terzi. Gli oneri sostenuti dal Comune saranno ad esclusivo carico dell'Impresa appaltatrice, che sarà altresì tenuta al risarcimento dei danni per inadempimento.

Articolo 9

(Garanzia di esecuzione)

A garanzia della regolare ed integrale esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, l'Impresa presenta polizza fideiussoria n. _____ in data _____ della _____, che ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, risulta essere del 10% dell'importo totale dell'appalto, quantificato in €._____ (I.V.A. esclusa) cui aggiungere l'offerta al rialzo comprensivo di tutti gli oneri eventualmente dovuti ai servizi del presente contratto.

L'importo della garanzia sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Tale garanzia rimane vincolata nell'ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e viene reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune operi prelevamenti per fatti connessi alla esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga secondo i termini e le modalità indicati all'art. 20, sorgerà per il Comune, la facoltà di risolvere il contratto, affidando l'appalto ad altra ditta in danno di quella contraente.

A pena di decadenza dall'aggiudicazione, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile e della decadenza di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La polizza fideiussoria dovrà essere presentata corredata di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia.

Articolo 10

(Verbale di affidamento in uso dell'area – utilizzazione di attrezzature e materiali dell'Amministrazione – Vestiario e dotazioni per il personale)

Al momento dell'affidamento in uso dell'area oggetto dell'appalto dovrà essere redatto un "Verbale di affidamento in uso", firmato dalle parti, nel quale verrà descritto lo stato dei luoghi, anche mediante documentazione fotografica e riportante la clausola della riconsegna alla naturale scadenza del contratto, previa verifica del relativo stato d'uso. L'Impresa è tenuta ad usare la superficie e le attrezzature, per la destinazione d'uso fissata, con ordinaria diligenza, al pari di quanto le viene eventualmente consegnato in custodia.

Le possibili modifiche o migliorie apportate si intendono acquisite dal Comune, fermo restando il diritto per quest'ultimo di chiedere il ripristino nello stato originario ove non

sia stato esercitato il diritto indicato agli articoli 14 e 15 del disciplinare di gara. Il Comune ha la facoltà, in qualunque momento, di procedere a verifiche dello stato di conservazione e funzionalità dell'attrezzatura offerta in sede di gara.

L'Impresa deve provvedere alla riparazione e al reintegro delle attrezzature di cui al comma precedente qualora oggetto di danneggiamento e deterioramento.

Analogo verbale di riconsegna dovrà essere redatto al termine, a qualunque titolo, del rapporto contrattuale.

L'Impresa si obbliga a mettere a disposizione e a far accedere allo stabilimento balneare, in qualunque momento, su richiesta verbale, il personale del Comune, ai fini della redazione di atti propedeutici all'eventuale gara da espletare o inventario da effettuare, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

Articolo 11

(Personale impiegato)

All'inizio dell'appalto, l'Impresa comunicherà per iscritto l'elenco nominativo, corredato da copia di un valido documento di riconoscimento delle persone impiegate, con le complete generalità, compreso il relativo domicilio, nonché le qualifiche e le mansioni possedute ed il settore di utilizzo di ognuno. Analoga comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato, entro 5 giorni da ciascuna variazione.

Il Comune può chiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione delle persone non gradite che risultassero inidonee, incapaci o manifestassero contegno non corretto. In tal caso, l'Impresa dovrà provvedere entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora l'Impresa non ottemperi al secondo invito scritto del Comune a sostituire il proprio personale, il Comune stesso può dichiarare risolto il contratto ed affidare il servizio in danno all'Impresa.

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato, in numero sufficiente e adeguato alle normative del settore, e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, secondo le modalità indicate nel Capitolato prestazionale.

L'Impresa deve assicurare al personale idonei capi di vestiario, uniformi per ogni settore di specifico lavoro, nonché – ove previsto dalla legislazione vigente – capi speciali antinfortunistici (dotazioni di protezione individuale), formando e informando il personale stesso sull'osservanza delle norme di sicurezza durante l'uso delle attrezzature, sull'impiego dei prodotti chimici e sulle procedure di preparazione degli alimenti.

Durante il servizio il suddetto personale dovrà tenere un comportamento irreprensibile e formalmente corretto ed indossare la prevista uniforme completa di cartellino di riconoscimento indicante il nominativo dell'operatore e la denominazione dell'Impresa di appartenenza, così come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.

Articolo 12

(Osservanza delle condizioni di lavoro)

L'Impresa è tenuta all'osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico previsto dai contratti collettivi del settore in riferimento allo specifico servizio svolto e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e anche dopo la scadenza dei contratti collettivi di settore, fino alla loro sostituzione.

Il Comune, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale somma sarà erogata all'Impresa senza alcuna sua rivendicazione per il ritardato pagamento, quando il predetto Ispettorato avrà dato assicurazione circa l'avvenuta regolarizzazione da parte dell'Impresa.

L'Impresa è tenuta altresì all'osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra il Comune e gli addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze dell'Impresa che assume l'esclusiva responsabilità ed il totale rischio delle prestazioni dagli stessi effettuate. Il Comune rimane estraneo anche ai rapporti di natura economica tra l'Impresa e i suoi dipendenti.

Articolo 13

(Responsabilità dell'impresa)

L'impresa risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del codice civile nonché del D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81.

L'impresa è, altresì, responsabile nei confronti del Comune dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. È responsabile nei confronti del Comune e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti. È fatto obbligo all'impresa di mantenere il Comune sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Per i beni appartenenti al Comune, gli ammanchi, i deterioramenti e le rotture causate dai dipendenti dell'impresa saranno a questa addebitati a prezzi di inventario o, se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dal Comune, senza pregiudizio delle altre sanzioni che possono adottarsi in via giudiziaria.

L'Impresa, inoltre, si impegna ad effettuare, periodicamente e comunque almeno due volte l'anno rilasciando apposita attestazione, le attività di manutenzione ordinaria sugli impianti e le attrezzature, nonché a richiedere le relative certificazioni ed autorizzazioni.

Si impegna, altresì, a custodire i beni e le attrezzature in locali idonei e in modo da poter consentire in qualunque momento ispezioni e verifiche da parte del Comune.

Articolo 14

(obblighi in materia igienico sanitaria)

L'Impresa si impegna ad osservare la vigente normativa igienico sanitaria ed, in particolare, a sostituire il personale dipendente che non risultasse in regola con le modalità indicate nei Capitolati.

Articolo 15

(Tutela contro azione di terzi)

L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati al Comune ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali.

Per l'assolvimento di tale obbligo risarcitorio, l'impresa dovrà produrre copia di idonea polizza assicurativa adeguata a coprire i rischi riportati al comma precedente o munirsi, a proprie spese, di appropriata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali non inferiori comunque a Euro 1.500.000,00 a copertura di qualsiasi rischio causato dal servizio in parola e per i danni derivanti al Comune in conseguenza dell'espletamento del servizio. L'esistenza di tale polizza non libera la Ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

L'Impresa assume inoltre le responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà intellettuale, da applicazioni industriali o di altra natura, protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine ai servizi prestati.

Nel caso venisse comunque intentata azione giudiziaria contro il Comune, questa potrà risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte e provvedere all'incameramento della polizza fideiussoria, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione non risultasse a ciò sufficiente.

Se l'azione giudiziaria suddetta dovesse essere intentata a conclusione dell'appalto, il Comune potrà rivalersi sull'impresa in qualunque tempo, assumendo l'impresa stessa tutte le conseguenze della lite.

Articolo 16

(Vigilanza)

Il Comune, direttamente ovvero per il tramite del Responsabile del Settore Demanio, vigila sull'osservanza delle condizioni previste dal contratto, dalle leggi e dai regolamenti e prospetta al titolare dell'Impresa o ad un suo delegato l'eventuale necessità di integrare o variare le modalità di espletamento del servizio.

Ha la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli, anche di natura tecnica, saranno di tipo sistematico, a campione e su segnalazione dell'utente del servizio.

Qualora il rappresentante del Comune ovvero il Responsabile del Settore Demanio rilevi delle carenze nella esecuzione dei servizi, ne darà comunicazione all'impresa, la quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate.

Le carenze rilevate dal predetto Responsabile dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune per gli eventuali provvedimenti da adottare nei confronti dell'Impresa. In caso di inadempimento di quanto richiesto il Comune si riserva il diritto di applicare le penali previste dal successivo art. 19.

Articolo 17

(Forme di inadempimento)

L'Impresa è formalmente inadempiente quando:

- a) ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio;
- b) non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente, con particolare riguardo alle modalità di esecuzione, agli orari concordati e previsti nel Capitolato. In particolare, non rispetti gli orari di apertura del centro; non osservi le prescrizioni stabilite dalla vigente normativa in materia di igiene del personale e della somministrazione degli alimenti, nonché di quanto altro previsto dai capitolati;
- c) utilizzi prodotti alimentari, d'uso o attrezzature non adeguati a quelli richiesti dalle normative di settore;
- d) ometta anche parzialmente di ottemperare agli altri obblighi previsti dal contratto e capitolato tecnico, nonché di altre normative.

Articolo 18

(Procedimento di contestazione di inadempienze)

L'omissione di una prestazione è contestata per iscritto con le modalità di cui all'art. 4 ed in contraddittorio con l'Impresa dal Responsabile del Settore Demanio all'Impresa e comunicata, per conoscenza, al Comune, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni. L'omesso servizio per astensione dal lavoro dei dipendenti per cause riguardanti in modo specifico l'Impresa contraente non è considerata causa di forza maggiore e, pertanto, l'Impresa stessa ne risponde a pieno titolo.

Il non regolare e soddisfacente espletamento del servizio è contestato per iscritto, con le modalità di cui al precedente art. 4, dal predetto Responsabile all'Impresa e comunicato, per conoscenza, al Comune, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni.

Articolo 19

(Sanzioni per le inadempienze)

L'omissione, anche parziale, del servizio comporta l'applicazione di penalità per ogni omissione anche parziale contestata. La rilevazione in contraddittorio con la ditta di almeno tre omissioni scritte nel corso del contratto fa sorgere al Comune il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso.

L'espletamento del servizio secondo modalità non regolari e soddisfacenti comporta l'applicazione di penalità per ogni irregolarità anche parziale contestata. La contestazione di irregolarità per almeno tre mesi nello stesso anno solare fa sorgere al Comune il diritto di dichiarare risolto il contratto.

L'Impresa è soggetta a penalità, qualora nell'esecuzione del servizio, si verificassero inadempienze determinate dall'inosservanza degli obblighi assunti nei precedenti articoli.

Le penalità potranno variare, a seconda della gravità dell'inadempienza da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 250,00 giornaliera per ogni giorno in cui si è verificata l'inadempienza (omissione e/o irregolarità anche parziale).

Nel caso specifico di mancato svolgimento del servizio salva l'esecuzione in danno, verrà applicata una penalità di € 250,00 per ciascun giorno di omesso servizio ovvero di una percentuale proporzionalmente ridotta, nel caso in cui l'omissione fosse limitata a periodi inferiori all'intera giornata lavorativa.

Di ogni anomalia o mancanza, il Comune informerà l'Impresa con le modalità di cui all'articolo 4 del presente Capitolato Amministrativo. Si precisa che nei casi in cui si applica la penale, resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ex art. 1382 c.c..

L'Impresa non potrà addurre a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale effettuazione del servizio, la momentanea carenza di personale.

Il Comune provvederà a fare eseguire il servizio non svolto dall'Impresa nel modo che riterrà opportuno, a rischio e spese dell'Impresa stessa.

La prestazione si intenderà eseguita in danno dell'Impresa anche se fatta con personale individuato dal Comune e la controprestazione sarà computata secondo i prezzi contrattuali o in assenza secondo quelli correnti.

L'ammontare della penalità sarà recuperato con la cauzione prestata.

Le penalità saranno notificate all'Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Qualora le mancanze si verificassero con frequenza, il Comune potrà risolvere in ogni tempo il contratto previo avviso scritto all'Impresa il quale dovrà, in tal caso, versare la quota dell'importo forfetario giornaliero dovuto relativa ai giorni di effettiva prestazione del servizio deducendo le penalità e la spesa cui andrà incontro ai sensi del successivo art. 20.

Qualora l'inadempienza dipenda da dolo o colpa grave, il Comune potrà dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione prestata. In tali ipotesi, salvo il risarcimento del maggior danno, l'Impresa potrà essere esclusa dalle gare, a norma dell'art. 68 del regolamento di contabilità dello Stato.

Articolo 20

(Determinazione delle penalità)

Ciascuna contestazione di avvenuta omissione o irregolarità, anche parziale, del servizio comporta una penalità di importo compreso tra euro 50,00 ed euro 250,00 per ogni giorno di mancata o parziale erogazione del servizio, in relazione alla gravità delle conseguenze dell'omissione stessa ed alla reiterazione delle mancanze.

Il Comune si riserva il diritto di applicare le seguenti penalità, che verranno detratte dai pagamenti o dalla cauzione prestata dall'Impresa, la quale, in quest'ultimo caso, deve ricostituirla nell'importo originario entro il mese successivo alla data di ricezione della comunicazione di reintegro secondo le modalità di cui all'art.4. Resta inteso che l'Impresa deve comunque eliminare gli inconvenienti derivanti dalle sotto riportate inadempienze contrattuali:

- ove si verificano inadempienze, anche parziali, dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, viene applicata, in ragione della frequenza delle prestazioni non eseguite, una penale così quantificata:

- per ogni prestazione giornaliera, non eseguita: €50,00
- per ogni prestazione settimanale non eseguita: €80,00
- per ogni prestazione mensile non eseguita: €130,00
- per ogni prestazione bimestrale non eseguita: €180,00
- per ogni prestazione trimestrale non eseguita: €200,00
- per ogni prestazione semestrale non eseguita: €250,00

Il Comune ha comunque la facoltà di procedere, a spese dell'Impresa, all'esecuzione d'ufficio totale o parziale dei mancati servizi ricorrendo a terzi.

L'eventuale risoluzione del contratto, prevista al successivo articolo 25, comporta l'affidamento del servizio in danno dell'Impresa fino al termine dell'obbligazione. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La prestazione si intenderà eseguita in danno dell'Impresa anche se fatta con personale individuato dal Comune e la controprestazione sarà computata secondo i prezzi contrattuali o in assenza secondo i prezzi correnti.

L'omissione del servizio comporta anche il mancato pagamento del compenso pattuito.

Articolo 21

(Applicazione delle penalità)

L'importo delle penalità è stabilito dal Comune sulla base delle segnalazioni del Responsabile del Settore Demanio o pervenute direttamente al Comune, con provvedimento da comunicare all'Impresa.

L'importo delle penalità è addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, nel caso in cui questi non siano sufficienti, su quelli dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha stipulato con il Comune.

Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata per l'importo corrispondente alla penalità, onde ripristinare il limite della garanzia di esecuzione di cui al precedente art. 9.

Le penalità sono notificate all'Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Articolo 22

(Richieste di abbandono di penalità)

Qualora l'Impresa intenda chiedere l'abbandono di penalità applicate in dipendenza dell'esecuzione del contratto, deve presentare istanza al Comune, accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovarne le ragioni giustificative.

Le richieste possono essere presentate non oltre trenta giorni dalla data della lettera con la quale il Comune notifica all'Impresa la determinazione di applicare le penalità per le inadempienze rilevate, ovvero comunica l'avvenuta emissione del mandato di pagamento o del mandato a saldo, con l'applicazione di penali.

Non possono essere abbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate al Comune.

La restituzione delle penalità disapplicate avviene contestualmente al primo mandato in acconto o a saldo da emettere a favore dell'Impresa o, con titolo separato, se si sia provveduto a tutti i pagamenti dovuti.

Articolo 23

(Subappalto del servizio)

E' espressamente vietato il subappalto totale e parziale del servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto, la perdita della cauzione ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati al Comune.

Articolo 24

(Divieto di cessione del servizio)

E' fatto divieto all'impresa di cedere, anche parzialmente, il contratto. E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal contratto, nonché di conferire procure all'incasso.

In caso di inosservanza di tale obbligo il Comune ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'impresa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 25

(Recesso e Risoluzione del contratto)

Il Comune, previo avviso scritto e con le modalità di cui all'art. 4, può recedere dal contratto:

1. in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'impresa delle spese sostenute e del mancato guadagno;
2. in caso di ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
3. in caso di fallimento del contraente.

Il Comune può dichiarare risolto il contratto:

- a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione della polizza fideiussoria;
- b) in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi oltre alla risoluzione del contratto verrà incamerata la polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- c) in caso di cessazione dell'attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualsiasi titolo dell'Azienda anche se parziale e il Fondo non ritenga di continuare il rapporto ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 50/2016 implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dello stesso decreto legislativo, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione;
- d) in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili dell'Impresa e il Fondo non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci, in caso di morte di qualcuno dei soci, ove l'impresa sia costituita in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari, ove trattasi di società in accomandita ed il Comune non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci.
- e) dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con la ditta, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali, nel corso dello stesso anno solare, ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali;
- f) in caso di inottemperanza al divieto di subappalto;
- g) in caso di mancato reintegro della polizza fideiussoria, così come previsto dall'art. 9;
- h) in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali;
- i) in caso di mancata individuazione del referente unico e dei relativi recapiti entro il termine stabilito;
- j) prestazioni orarie giornaliere inferiori a quanto offerto in sede di gara per più del 10% per ogni mese, per tre mesi consecutivi;
- k) per violazioni in materia di formazione e sicurezza sul lavoro prevista dalle norme vigenti per il settore specifico;
- l) per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente;
- m) per le ipotesi previste nel precedente articolo 8 in caso di sospensioni dei pagamenti, e per tutte le altre ipotesi contemplate nel contratto;

- n) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
- o) in caso di violazione degli obblighi di riservatezza previsti al successivo art. 28;
- p) in caso di reiterato mancato pagamento delle bollette e degli altri oneri dovuti;
- q) in caso di inottemperanza in merito a quanto previsto nel precedente art. 10.

Articolo 26

(Effetti della risoluzione e del recesso)

La risoluzione del contratto determinerà in ogni caso l'incameramento della polizza fideiussoria con riserva del risarcimento dei danni.

Con la risoluzione del contratto il Comune ha il diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all'Impresa, incamerando la polizza e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L'affidamento dell'appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo contratto a trattativa privata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto, salvo avviare la procedura di gara per l'appalto definitivo.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa nelle forme prescritte, con successiva comunicazione verrà indicato l'importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto. Nel caso di minor spesa, nulla compete alla ditta inadempiente, alla quale verranno riconosciuti solo i servizi eseguiti a regola d'arte fino al momento della disposta risoluzione.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per fatti che hanno motivato la risoluzione.

Il recesso dal contratto, totale o parziale, verrà comunicato all'impresa almeno 30 giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisi o determinati da forza maggiore.

In tal caso il Comune sarà tenuto solo al pagamento:

- delle spese sostenute dall'impresa;
- del mancato guadagno pari ad un decimo delle spese sostenute per l'acquisto di attrezzature e la realizzazione dei lavori.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune.

Nel caso, invece, di risoluzione del contratto imputabile ad esclusiva responsabilità della Ditta appaltatrice, il Comune avrà il diritto di affidare a terzi i servizi di che trattasi, in danno dell'Impresa.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.

All'impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa senza pregiudizio dei diritti del Fondo sui beni dell'impresa. Nel caso di minore spesa, nulla competerà all'impresa inadempiente.

L'Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto:

1. in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile;
2. nel caso in cui il Comune richieda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d'obbligo;

La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall'art. 4 del contratto.

Articolo 27

(Spese contrattuali)

L'impresa è tenuta al versamento delle spese per la redazione del contratto, per la copia o fotocopia degli atti richiesti, nonché per quelle di bollo e di registrazione del contratto, dovute secondo le leggi in vigore.

Il versamento deve essere effettuato entro cinque giorni dalla data di stipula del contratto. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere consegnata, entro tre giorni, al Comune.

Ove il versamento avvenga con ritardo, l'importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo.

In caso di mancato versamento, il Comune ha facoltà di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, dal deposito definitivo ovvero in sede di pagamento dei corrispettivi contrattuali, versandone l'ammontare al competente capitolo di entrata.

Articolo 28

(Riservatezza)

L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Capitolato Amministrativo. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

Articolo 29

(Privacy)

Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003 le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di natura civilistica e fiscale e per finalità gestionali.

Articolo 30

(Domicilio legale)

Agli effetti del contratto, l'Impresa elegge il proprio domicilio legale presso la sede di Via

Articolo 31

(Controversie e foro competente)

Per ogni eventuale controversia derivante dall'applicazione del contratto dovrà essere interessato il Foro competente di Torre Annunziata.

IL COMUNE

L'IMPRESA